



COMUNE DI CARPIGNANO SESIA

Provincia di Novara

ORDINANZA N. 03/2012

OGGETTO: TAGLIO DI SIEPI, RAMI E ALBERI LUNGO LA SEDE FERROVIARIA NOVARA-BIELLA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CARPIGNANO SESIA.

IL SINDACO

- Visto che in data 13/11/2012 la Direzione Territoriale Produzione di Torino di Rete Ferroviaria Italiana con la quale, a seguito dei danni recentemente provocati dagli eccezionali fenomeni meteorologici, chiede l'emissione di apposita ordinanza con l'imposizione dell'obbligo a carico dei privati confinanti con la sede ferroviaria della linea Novara-Biella del taglio dei rami ed alberi che possano interferire con l'infrastruttura;
- Visti gli art. 52 e 55 del D.P.R. 753/1980 che prescrivono che lungo i tracciati della ferrovia è vietato far crescere piante o siepi che possano interferire con la sede ferroviaria e che i terreni adiacenti destinati a bosco non possono distare meno di 50 metri dalla rotaia più vicina;
- Rilevato che lungo il percorso della ferrovia Novara-Biella nel territorio comunale di Carpignano Sesia risultano presenti alberi e arbusti incompatibili con il dettato degli artt. 52 e 55 del D.P.R. 753/1980 sopraccitato;
- Considerati i rischi di possibile caduta di rami e la presenza di arbusti e alberi che non rientrando nei limiti delle distanze di cui al D.P.R. 753/1980, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo per i viaggiatori, per la circolazione ferroviaria e comunque costituisce grave interferenza sulla regolarità della stessa;
- Valutato necessario procedere alla regolarizzazione delle situazioni non conformi alla normativa di cui sopra e potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità;
- Visto l'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- Visto l'art. 71 comma 1 del D.P.R. 753/1980 secondo il quale la prevenzione e l'accertamento delle infrazioni alle presenti norme e la stesura dei relativi verbali spettano agli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie della specialità polizia ferroviaria del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonché agli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nei commi primo e secondo dell'art. 221 del codice di procedura penale.

ORDINA

a tutti i proprietari dei terreni adiacenti alla rete ferroviaria Novara-Biella in territorio comunale di Carpignano Sesia, nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, di tagliare i rami, gli arbusti e gli alberi insistenti sulla loro proprietà che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario e che siano in contrasto con quanto dettato dagli art. 52 e 55 del D.P.R. 753/1980.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e resterà in vigore fin quando la ferrovia Novara-Blella nella tratta comunale di Carpignano Sesia sarà in esercizio.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Carpignano Sesia, nonché affissa nei consueti punti di informazione per darle la massima diffusione.

RENDE NOTO

Ai trasgressori verranno applicate le sanzioni previste dagli art. 52 e 55 del D.P.R. 753/1980, salvi e non pregiudicanti i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4°, della Legge 07/08/1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (Legge 06/12/1971, n. 1034 e s.m.i.), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla suddetta notifica (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199).

L'unità organizzativa responsabile del Procedimento è l'Ufficio Tecnico dell'Unione Bassa Sesia, responsabile Arch. Adriano Fontaneto.

Carpignano Sesia, li 03-12-2012

IL SINDACO
Giacomo Bonenti

